

Articolo 52

## Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli

<sup>1</sup> Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 2<sup>bis</sup>, 13 e 14 capoverso 2, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterioramento della qualità dei prodotti.

<sup>2</sup> Sono considerate aziende per la trasformazione di prodotti agricoli le aziende che preparano, immagazzinano, trasformano, tengono in conto deposito o distribuiscono prodotti vegetali come frutta, verdura, patate, funghi commestibili o fiori recisi.

### Campo d'applicazione (capoverso 2)

Le aziende per la trasformazione di prodotti agricoli trattano prodotti vegetali deteriorabili. È irrilevante al riguardo se si tratta di prodotti provenienti dall'agricoltura indigena o dall'estero. Le disposizioni speciali sono applicabili solo se il trattamento è assolutamente indispensabile per evitare che i prodotti si deteriorino o che la loro qualità venga notevolmente compromessa. Ciò può significare che il prodotto venga immagazzinato o conservato in modo adeguato, come avviene ad esempio con la produzione di conserve o di prodotti surgelati, o ancora nell'immediata lavorazione e distribuzione alla clientela.

### Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

#### Premessa

Queste disposizioni speciali sono applicabili solo nei casi in cui una immediata trasformazione è indispensabile per evitare un notevole deterioramento della qualità dei prodotti. Esse non si applicano dunque alla trasformazione di prodotti che possono essere immagazzinati per un periodo di tempo più o meno lungo senza subire un deterioramento della qualità.

Le eccezioni elencate al capoverso 2 sono applicabili unicamente per la lavorazione di prodotti locali o regionali, che vengono raccolti stagionalmente in grande quantità. Esse tuttavia non sono applicabili a prodotti importati in quantità definibili dall'importatore che vengono lavorati in Svizzera.

#### Articolo 4

Le aziende che trasformano prodotti agricoli possono ordinare il lavoro notturno e il lavoro domenicale, per tutta la notte o per tutta la domenica, senza dover richiedere la relativa autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate (si veda anche il commento dell'articolo 4).

#### Articolo 5

Le aziende che trasformano prodotti agricoli possono impiegare i propri lavoratori, nell'ambito del lavoro diurno e serale, per un periodo massimo di 17 ore. Tuttavia, nella media della settimana civile durante la quale il periodo lavorativo è prolungato, deve essere imperativamente accordato un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Fra due periodi di impiego il riposo giornaliero non può essere ridotto a meno di 8 ore.

#### Articolo 8 capoverso 1

Le aziende che trasformano prodotti agricoli possono ordinare il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL anche di domeni-

ca. In questo caso, il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL prestato in caso di necessità. I presupposti di questo lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'articolo 26 OLL 1.

### **Articolo 9**

La durata del riposo giornaliero del lavoratore può essere ridotta fino a 9 ore, più di una volta a settimana. In questo caso, il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di due settimane. Al lavoratore non può inoltre essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del suo successivo periodo di lavoro (v. art. 19 OLL 1).

### **Articolo 10 capoverso 1**

I lavoratori adulti possono essere impiegati di notte in turni di 12 ore.

Dedotte le pause, la durata del lavoro giornaliero non può tuttavia superare le 9 ore. Ai lavoratori occupati in tali turni, il datore di lavoro deve concedere un riposo giornaliero di 12 ore e, una volta la settimana, un periodo di riposo consecutivo di 48 ore.

### **Articolo 11**

Il periodo della domenica può essere anticipato o differito di tre ore al massimo (si veda l'art. 18 cpv. 1 LL). Questo spostamento può solo essere

applicato a tutta l'impresa o a parti ben definite di essa, ma non a singoli lavoratori. Va inoltre osservato che per lo spostamento in questione è necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o la maggioranza dei lavoratori interessati (art. 18 cpv. 2 LL).

### **Articolo 12 capoverso 2<sup>bis</sup>**

Ai lavoratori delle aziende di trasformazione di prodotti agricoli devono essere accordate almeno 12 domeniche libere in un anno civile. Nelle settimane senza domenica libera va concesso un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.

### **Articolo 13**

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve essere necessariamente accordato nella settimana che precede o che segue il lavoro prestato. Esso può essere cumulato anche per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).

### **Articolo 14 capoverso 2**

Nelle aziende esposte a forti fluttuazioni stagionali la semigiornata libera non deve necessariamente essere concessa ogni settimana, può essere concessa anche solo una volta nell'arco di 12 settimane consecutive.